

LXXIII SEDUTA*(ANTIMERIDIANA)***MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1985**

Presidenza del Presidente SANNA EMANUELE

i n d i

del Vicepresidente SERRA

I N D I C E

Comunicazioni del Presidente	2308	FADDA PAOLO	2339
Congedo	2307	Proposta di legge: "Disciplina ed incentivazione dell'agriturismo" (26). (Discussione e approvazione):	
Disegno di legge: "Delega alle Province, ai Comuni e agli Enti locali in materia di autorizzazione alla circolazione dei trasporti eccezionali di cui alla legge 10 febbraio 1982, n. 38" (63). (Discussione e approvazione)	2323	ATZORI VILLIO, relatore	2308
(Votazione segreta)	2337	DEIANA	2310
(Risultato della votazione)	2338	PLANETTA	2311
Disegno di legge: "Norme per l'amministrazione, la gestione e l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna" (36). (Discussione e approvazione)	2326	(Votazione segreta)	2337
(Votazione segreta)	2337	(Risultato della votazione)	2337
(Risultato della votazione)	2338	Proposta di legge: "Concessione di un contributo annuale all'associazione "Lao Silesu" per l'organizzazione del Premio Iglesias" (111). (Discussione e approvazione)	2325
Disegno di legge: "Norme per la liquidazione e per il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede nel territorio della Regione" (89). (Discussione):		(Votazione segreta)	2337
SERRA PINTUS	2338	(Risultato della votazione)	2338

*La seduta è aperta alle ore 10 e 11.**MOI, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 3 ottobre 1985, che è approvato.***Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che il consigliere Tarquini ha chiesto due giorni di congedo. Se

non vi sono osservazioni il congedo si intende concesso.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico di aver scelto il consigliere Achille Tarquini, quale componente della Commissione di vigilanza della Biblioteca del Consiglio in sostituzione dell'onorevole Franco Rais, dimissionario.

Comunico di aver scelto il consigliere Villio Atzori quale componente della Giunta delle elezioni in sostituzione dell'onorevole Elia Marracini, dimissionario.

Discussione della proposta di legge Pili - Atzori Villio - Becciu - Chessa - Mereu Orazio - Mura: "Disciplina ed incentivazione dell'agriturismo". (26)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: "Disciplina ed incentivazione dell'agriturismo", relatore il consigliere Atzori Villio.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno domanda di parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Villio Atzori, relatore.

ATZORI VILLIO (P.C.I.), relatore. Onorevole Presidente, onorevoli consiglieri, già nella scorsa legislatura la Quinta Commissione aveva ritenuto di raccogliere le pressanti richieste del mondo contadino intese a dare una regolamentazione al sistema dell'agriturismo nella nostra Regione, tenuto conto che erano state realizzate alcune iniziative in termini di volontarismo che avevano dato anche un certo impulso al turismo agricolo, visto, non solo come attività aggiuntiva, rispetto a quella primaria dell'agricoltura ma come strumento per determinare una maggiore conoscenza della qualità dei prodotti agricoli e quindi una maggiore diffusione dei prodotti stessi. Noi abbiamo avuto in quest'ultimo periodo una conferma della validità di quella scelta, non solo all'interno della Commissione dalla quale all'unanimità è stata esitata la proposta di legge, ma anche da quanto avviene sul territorio regionale e soprattutto sul territorio nazionale, dove l'agriturismo è stato consi-

derato come un fenomeno da organizzare e da regolamentare e quasi tutte le regioni italiane interessate hanno provveduto a darsi una legislazione in materia regolando l'attività del settore.

Nel giro di appena un anno o due dalla approvazione di queste leggi, in alcune regioni, anche dove la regolamentazione, come in Sardegna, non c'è stata, si è giunti ad avere circa 25 mila posti letto, con una presenza di ospiti durante l'anno di centomila unità. Si ipotizza già da parte di alcuni specialisti che questa cifra possa essere moltiplicata per dieci nel giro di qualche anno e, in effetti, questa ipotesi è suffragata da alcuni fenomeni che si sono registrati. Voglio citare a questo proposito l'iniziativa assunta da "Giovani donne rurali" nell'Oristanese che ha avuto un incremento, nel giro di qualche anno, di circa 3 volte il numero iniziale degli ospiti. Oltre a questo naturalmente, un turismo di questa fatta incide sul piano della trasmissione dei valori culturali della civiltà contadina e sulla salvaguardia del territorio, come è già avvenuto in talune situazioni.

Ecco perché, anche sotto questo profilo, è necessario giungere a una regolamentazione del settore, pur correndo il rischio che tale regolamentazione, soprattutto per quanto riguarda le agevolazioni, possa essere equivocata e quindi le agevolazioni possano essere dirottate verso forme di speculazione. Si è ritenuto quindi di attuare una impostazione legislativa che invece abbia quei requisiti e quelle caratteristiche che possono garantire un regolare svolgimento dell'attività turistica, salvaguardando, come la proposta di legge tende a fare, il rapporto di complementarietà di questa attività rispetto a quella agricola che deve essere primaria, pertanto l'attività dell'agriturismo deve essere una occasione per affermare la qualità della produzione agricola.

Vi è quindi tutta una serie di altre agevolazioni previste nel testo della proposta di legge che vanno in questa direzione; incentivare la ristrutturazione dei locali destinati all'agriturismo per creare condizioni sul piano igienico e sul piano della ricettività che tendono alla salvaguardia di queste caratteristiche e quindi invogliano il turismo ad affermarsi.

Quindi noi proponiamo al Consiglio un esame di questa proposta intesa, come abbiamo detto, a contribuire al rilancio dell'agricoltura nella nostra Isola.

PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sono stati presentati in questo momento altri dieci emendamenti, è necessario pertanto, per ragioni tecniche, sospendere la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 19, viene ripresa alle ore 10 e 42).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO I

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' AGRITURISTICA

Art. 1

Albo degli operatori agrituristici

E' istituito l'albo regionale degli operatori agrituristici.

L'iscrizione all'albo è disposta, su domanda, dal Sindaco del Comune nel quale l'interessato intende esercitare l'attività agrituristica.

I Sindaci danno immediata comunicazione delle domande accolte all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, che cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo.

PRESIDENTE. All'articolo 1 è stato presentato un emendamento sostitutivo totale.

Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo totale Pili - Atzori Villio - Montresori - Marracini - Pigliaru:

"L'art. 1 è sostituito dal seguente:

Elenco degli operatori agrituristici

E' istituito l'Elenco regionale degli operatori agrituristici, presso l'Assessorato regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale.

L'iscrizione all'Elenco è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 2.

Per l'iscrizione all'Elenco gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere imprenditori agricoli, singoli o associati, o loro familiari di cui all'articolo 230 bis del Codice civile;

b) essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, ed all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura di concerto con l'Assessore al Turismo, è approvato il regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco". (4)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pili per illustrare questo emendamento.

PILI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assesso-

re dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

DEIANA (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, i momenti legislativi del Consiglio regionale devono concretizzare i temi amministrativi rispondenti alle realtà oggettive territoriali, depositarie di proposte attuali che si proiettano nel futuro. In tal senso sono convinto che l'attività agrituristica può svolgere un ruolo rilevante per la salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e per il recupero delle zone svantaggiate. In particolare la proposta di legge in discussione, "Disciplina ed incentivazione dell'agriturismo", enuncia, nei termini agricoltura e turismo, la funzione e i contenuti fondamentali dell'economia sarda. Per cui, evitando di ricalcare canoni provvisori, di moda, il senso politico che questa Assemblea deve attribuire a tale settore appare insito nella pianificazione territoriale e nella diffusione dell'agricoltura moderna, rivolta, in termini di occupazione alternativa, a garantire la produttività e a concretizzare la complementarietà di intenti tra agricoltura e turismo, rispettando la dinamica culturale e le caratteristiche proprie del nostro popolo.

Sul piano generale, rivolto agli obiettivi e alla disciplina attuativa, vengono investiti tre soggetti: la Regione e il Comune per la parte pubblica, e l'operatore agrituristico per quella privata. Questo suggerisce per il futuro la necessità di adeguare la materia agli indirizzi della politica agricola della C.E.E. e del Piano agricolo nazionale e regionale, ricordati all'operatività turistica regionale.

Nel riconoscere l'operatore agrituristico con l'istituzione dell'albo regionale e con l'incentivazione dell'attività tramite contributi e mutui agevolati, ci si dovrà adoperare per attivare corsi di formazione professionale altamente qualificanti e rispondenti a fornire requisiti imprescindibili

di professionalità, corredati da iniziative sperimentali e avvalorati con attività di studio e di ricerca, consapevoli che ci troviamo di fronte ad aree prive di tradizione e di esperienza per l'aspetto agri-turistico; per cui urgente si pone il problema di colmare i ritardi e di conseguire l'adeguata qualificazione professionale. Dall'individuazione dei naturali destinatari negli imprenditori agricoli e dei beni da utilizzare negli edifici e le strutture rurali variamente ubicate deriva che le delimitazioni delle zone alle quali si riferiscono le provvidenze, debbono rispondere a criteri specifici ma senz'altro essere privi di insediamenti industriali.

In tal senso, essendo le borgate, gli ambienti rurali maggiormente adeguati a recepire e favorire l'integrazione fra operatore agrituristico e fruitore di tale servizio, qui è possibile creare la connessione tra soggetti ed oggetti, nella complementarietà dell'attività agricola. Le nuove masse di lavoratori dipendenti usufruiscono di un periodo di vacanza retribuito; è parimenti risaputo che gli agricoltori, o meglio agricoltori pastori, non dispongono di questa opportunità. L'attività agrituristica può, per lo meno, premiare con una integrazione dei redditi aziendali e attenuare la condizione di isolamento con apporti interpersonali e culturali eterogenei, senza stravolgere i ritmi che legano l'operatore all'attività aziendale, e favorire un arricchimento del rapporto tra città e campagna. Se l'applicazione della normativa sull'agriturismo verrà esercitata al di fuori degli ambiti clientelari, gli esercizi ricettivi extra alberghieri e rurali che si creeranno, potranno recuperare il patrimonio edilizio migliorandone l'aspetto igienico sanitario, e tutelare l'ambiente valorizzandone i prodotti alimentari tipici ed esaltando le tradizioni, i costumi e le iniziative culturali del mondo agro-pastorale sardo, favorendo la proiezione moderna dell'azienda nella produttività.

Il Consiglio regionale trasmetterà la propria sensibilità con l'approvazione di una legge che favorisca e tuteli l'imprenditorialità dei sardi, evitando monopolizzazioni esterne e spregiudicate nello sfruttamento delle risorse locali, riferibili ai settori ambientali, storici, archeologi-

ci ed artistici, uniti ai fattori artigianali, culturali, gastronomici che in un ambiente agro-pastorale possano essere ulteriormente integrati e trasmessi.

Il discorso potrebbe ulteriormente ampliarsi con l'intento di gratificare la normativa che disciplina ed incentiva l'agriturismo; tuttavia indispensabile appare dover puntualizzare gli aspetti storici mai risolti per la nostra Isola, e tra questi sembra doveroso annoverare la dotazione di attrezzature per il tempo libero e quello dei servizi pubblici di supporto. Inderogabile si presenta a tale proposito la soluzione dell'esasperato problema dei trasporti e della viabilità; può sembrare opportuno che nella discussione della proposta di legge sull'agriturismo si debbano puntualizzare e discutere numerosi altri problemi. Appare doveroso, tuttavia, tener presente che nella società attuale vige il principio della "relatività interdipendente" per cui tutti i settori sono correlati e, pur non pretendendo una soluzione contemporanea degli stessi, sarebbe auspicabile che la nuova Giunta regionale, vista la inoperosa immobilità dell'Esecutivo ultimo, iniziasse a risolverne qualcuno. Non si può comunque omettere di lamentare l'esiguità della somma prevista nella proposta di legge, anche se a questo si può rispondere evidenziando la necessità e la priorità di altri interventi nei due settori e che l'agricoltura e il turismo sono regolamentati e finanziati da altra normativa. Ma appare scontata la controrisposta: basti constatare che, sia l'assessorato all'agricoltura che quello al turismo, espressioni P.C.I. - P.S.d'Az. della passata maggioranza, hanno prodotto e proposto ben poco, per non dire niente. Va altresì evidenziata l'assenza di un ruolo delle comunità montane, dei comprensori e delle province. L'esclusione di questi enti dalla gestione dell'agriturismo appare come una offesa alla politica di decentramento, lasciandosi intendere tacitamente di rifiutare sia le proposte di programmazione, che questi enti sub-regionali possono elaborare, sia il ruolo di amministrazione diretta e concreta che ne deriverebbe. L'attività agrituristica non dovrà essere considerata come mercato occasionale o fonte di guadagno complementare e integrativo soltanto, ma deve

rappresentare un settore dell'economia turistica dove pubblico e privato si integrano. Se riusciremo a valorizzare finalmente il substrato territoriale e culturale della nostra Isola, utilizzando il carattere buono, generoso e ospitale del sardo, forse nel futuro l'attività agrituristica garantirà alla gente sarda nuove vie di guadagno. La Democrazia Cristiana, conforme all'azione fattiva svolta in Commissione, conferma la sua posizione positiva anche in sede consiliare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Planetta. Ne ha facoltà.

PLANETTA (P.S.d'Az.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge sull'agriturismo che oggi si discute in Consiglio, sulla quale vi è l'orientamento comune di prevedere una serie di agevolazioni per gli imprenditori che intendano svolgere tale attività, credo che porrà la Regione sarda all'avanguardia rispetto ad altre regioni italiane per quanto riguarda il turismo europeo, affermando concretamente, con un unico atto, diversi principi importanti. In primo luogo, infatti, si afferma che il turismo non deve essere un'attività confinata solo in determinate zone e in determinati momenti, ma che esso può rappresentare un momento concreto di contatto tra diversi modi e diverse esperienze. In particolare, nel caso specifico, può essere un momento di contatto effettivo tra la campagna e la città, cioè tra due realtà socio-culturali che nel corso dei secoli la civiltà industriale ha sempre più separato.

In secondo luogo, si afferma che l'organizzazione del turismo non deve essere solo opera degli specialisti che organizzano il tempo libero degli altri, ma deve essere integrato anche da altre attività, costituendo un'importante integrazione economica per alcune di esse e un loro fondamentale completamento sul piano dei rapporti sociali. In terzo luogo, si afferma che il turismo non consiste solo in determinati comportamenti prestabiliti come lo svago in acqua, il *surf*, la corsa, lo sci, l'andare a cavallo, ma vi può essere compreso anche lo spazio per una diversa cultura del corpo e per nuove esperienze, ciò che avviene mettendo in contatto

persone che vivono la vita malsana degli agglomerati urbani con soggetti che vivono all'aria aperta, con orari diversi e che li spingono a compiere azioni che non sono state inventate apposta, ma derivano dalla loro normale attività. Queste tre considerazioni sono al centro degli indirizzi di politica turistica, elaborati dal ministro Lagorio nella relazione al comitato consultivo nazionale ed al comitato di coordinamento della programmazione turistica e rappresentano momenti importanti per definire una concezione completamente nuova del turismo. Questa attività, nella civiltà industriale, che considerava come momento centrale la fabbrica e il lavoro subordinato nei grandi insediamenti, è stata considerata soltanto come qualcosa di aggiuntivo rispetto ad altri lavori ritenuti più importanti. Essa ha portato in Italia e in Sardegna, molte entrate, in particolare entrate di valuta pregiata, che hanno contribuito notevolmente a ripianare la nostra bilancia dei pagamenti, tuttavia nella cultura ferromeccanica che ha sempre considerato la classe operaia come segno di progresso, si è sempre pensato al turismo come ad una attività secondaria.

Oggi le cose sono profondamente mutate: nella società dell'informatica e dell'automazione, i cui processi informativi e comunicativi diventano molto più importanti di quelli energetici; nella società in cui la cultura, sia per la diffusione dell'informatica, sia per l'importanza e la rapidità delle comunicazioni, diventa immediatamente produttiva, il ruolo del turismo cambia radicalmente. In termini economici il turismo può diventare una delle attività principali della Sardegna post-industriale; può diventare un ponte attraverso il quale, dall'attività economica puramente acquisitiva che ha al centro la produzione di oggetti, si passa ad un'attività economica che è anche comunicativa. Insomma l'agriturismo può rappresentare — ovviamente non da solo ma in un contesto di generale trasformazione di tutta la politica del turismo, a partire dalla ristrutturazione dei trasporti per la quale la Giunta sta lavorando con proposte di vario tipo —, uno dei sistemi per trasformare il turismo dell'Isola da macchina per pochi utenti e con pochi operatori ad atti-

vità sociale diffusa sul territorio ed integrata con altre attività importanti, come quella agricola. Per questo però (devo dirlo con franchezza, anche perché questa opinione l'ho già espressa in sede di Commissione agricoltura) nella proposta di legge si parla giustamente di agevolare tutte le iniziative di agriturismo con dei fondi, sia per le spese di impianto, sia per le spese di funzionamento, prestando particolare attenzione al fatto che si tratti, appunto, di attività agrituristica, cioè di operatori agricoli che fanno anche gli operatori turistici e non di operazioni di agenzie turistiche mascherate. In essa inoltre si fa giustamente attenzione a che si tratti di iniziative economiche serie e fondate, impegnative e che non richiedano contributi a pioggia. Per qualunque tipo di operazione si fa, insomma, un discorso molto serio e soprattutto si fa riferimento a precise tipologie di paesaggio e territoriali per individuare le zone dove sviluppare questa attività, perché si instauri effettivamente un rapporto tra la campagna vera e la città.

Si dà però a nostro giudizio, e questo teniamo a sottolinearlo, un peso insufficiente ai problemi culturali, si tratta come ho già detto in sede di Commissione di un punto che qualifica questa legge. Siamo pienamente d'accordo col taglio generale della proposta presentata e per questo abbiamo dato il nostro voto favorevole. Siamo convinti che l'agriturismo è un vero e proprio fatto produttivo: ci troviamo di fronte ad una attività redditizia, ad operatori economici che mettono in pratica l'idea del territorio come risorsa complessiva; insomma gli incentivi proposti non sono fatti puramente assistenziali, ma veri e propri investimenti produttivi. A nostro giudizio però va valorizzata anche la dimensione culturale. Con questo spirito il Partito sardo ha dato il suo assenso alla legge in Commissione e con questo spirito la sostengo ora come sardista: non vogliamo regalare contributi, ma vogliamo che questa legge serva ad avviare attività produttive. Credo che questa proposta rappresenti un passo concreto verso quella diversificazione e specializzazione dell'economia sarda che la può liberare dalla dipendenza dall'esterno, ma proprio per questo non possiamo accettare

che sia sottovalutata la questione del rapporto tra agriturismo e cultura come tempo fa hanno ricordato a Bauladu le socie delle cooperative allevatrici sarde.

L'agriturismo è l'incontro tra diverse culture, è la valorizzazione della cultura agricola nella realtà moderna in uno dei suoi aspetti più vivi cioè il turismo. In Commissione, dove un nostro emendamento in questa direzione non è passato, abbiamo votato a favore; ritengo comunque che il problema della cultura vista come conoscenza e divulgazione della nostra storia e tradizione meriti alcune riflessioni. La nostra cultura, onorevoli colleghi, non è una questione secondaria, un'appendice che si può trascurare. Meglio di me potrebbero ricordarlo i colleghi comunisti perché è stato proprio Gramsci a insegnarci l'importanza della cultura e delle tradizioni culturali come elemento fondamentale della vita di un popolo, della sua aggregazione. La cultura non è solamente storia e valori tradizionali, ma è anche futuro e capacità produttiva, è l'insieme dei modi di vita di una comunità che deve essere preservato per intero se vogliamo salvaguardare l'identità della comunità stessa. Questo è stato ed è uno dei temi centrali della battaglia sardista contro la colonizzazione culturale che proprio nel mondo agricolo ha trovato la massima resistenza. Proprio perché non vogliamo essere tradizionalisti, ma anzi siamo davvero moderni, mentre facciamo una legge che valorizza una attività nuova, come quella dell'agriturismo, dobbiamo sottolineare il valore di uno strumento di difesa della nostra cultura, della nostra storia e della nostra autonomia.

D'altra parte, cari colleghi, non sono certo il primo che si preoccupa di queste cose, già in altre Regioni che hanno emanato leggi analoghe alla nostra sull'agriturismo, come l'Umbria e il Molise, ha trovato riconoscimento il principio che una funzione importante dell'agrituristica deve essere quella di tramandare le tradizioni culturali e di difendere la cultura del mondo popolare e rurale. Noi dobbiamo e possiamo certamente fare di più ed è per questo (sebbene nella proposta non siano previste norme particolari in questo senso) che ci augu-

riamo che nella sua attuazione la Regione e gli altri enti preposti (l'ente turismo, i comuni eccetera) mettano in essere tutta una serie di iniziative volte a valorizzare la conoscenza e la tutela delle tradizioni storico-culturali che, d'altra parte, sappiamo che proprio nel mondo rurale sono più radicate e rispettose della nostra storia. Siamo certi che troveremo piena disponibilità da parte degli operatori — ai quali si rivolge la norma sull'agriturismo — a valorizzare anche queste iniziative che riguardano la nostra cultura. Solo così la proposta non pecca di economicismo e diventa davvero completa; altrimenti faremo una legge utile ma rispondente solo alla logica della società industriale. In termini operativi questo vuol dire che, insieme alla legge bisogna redigere un piano per l'agriturismo che la integri, mettendo in risalto gli aspetti di utilità per la salute di questo tipo di turismo che non è solo un modo mascherato di fare sport, ma effettivo contatto con la natura, il che significa che là dove si fa agriturismo la natura deve essere conservata e lavorata nel modo migliore.

Gli aspetti di utilità per la valorizzazione delle tradizioni popolari, sono quelli che cita la Minuti in un suo testo: far scoprire la cultura dagli altri, dai visitatori e dagli ospiti, è ben diverso dal vendere con l'etichetta mercantile del momento un pezzo vivo della nostra storia. Insomma è una forma di conoscenza che si lega all'attenzione, alla cura e all'amore e come tale ha un grande valore morale e non mercantile.

L'agriturismo oltre che a valorizzare l'agricoltura può servire a valorizzare l'artigianato rurale, l'edilizia rurale, la nostra cucina tradizionale. Onorevoli colleghi, queste cose possono sembrare piccole, ma a nostro giudizio non lo sono; per tutte queste cose sono necessarie programmazione e formazione professionale. Programmazione che non venga solo dal centro, secondo modelli astratti, ma che si sappia adattare alle esigenze del territorio, formazione professionale che non sia diffusione di conoscenze esterne, che non ci sono, ma produzione di esse con gli operatori. In tutti e due i casi è necessario un cambiamento profondo nella cultura degli uffici centrali della Regione nel senso auspicato dalle dichiarazioni pro-

grammatiche del presidente Melis, e in questo senso la legge che stiamo approvando è solo l'inizio di un discorso, ma un inizio importante. Grazie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

Requisiti per l'iscrizione all'albo

Per poter essere iscritti all'albo, gli operatori agrituristici devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere imprenditori agricoli, singoli o associati, o loro familiari di cui all'articolo 230 bis del Codice civile;

b) essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, ed all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.

Nella domanda gli interessati devono indicare quali attività agrituristiche intendono esercitare, precisando le caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agriturismo.

Il Comune, entro 30 giorni, accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, rilascia il certificato di iscrizione.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati l'emendamento sostitutivo totale numero 5 e l'emendamento aggiuntivo numero 6. L'emendamento numero 1 è stato ritirato. Si dia lettura degli emendamenti.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Pili - Atzo-

ri Villio - Montresori - Marracini - Pigliaru:

"L'art. 2 è sostituito dal seguente:

Autorizzazione comunale

L'esercizio dell'attività agrituristica è subordinata ad autorizzazione comunale.

Gli iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristici per ottenere l'autorizzazione di cui al comma precedente devono presentare al Comune nel cui territorio si intende esercitare l'attività agrituristica apposita domanda nella quale devono indicare quali attività agrituristiche intendono esercitare, precisando le caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agriturismo.

Il Comune, entro trenta giorni, accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi rilascia l'autorizzazione". (5)

Emendamento aggiuntivo Pili - Atzori Villio - Montresori - Marracini - Pigliaru:

"Dopo l'art. 2 è inserito il seguente art. 2 bis:

Ricorso contro il diniego o il mancato rilascio dell'autorizzazione

L'interessato, entro trenta giorni dalla comunicazione di diniego di rilascio dell'autorizzazione, può presentare ricorso all'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

L'interessato, trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, può presentare ricorso all'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale contro il mancato pronunciamento". (6)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pili, per illustrare questi emendamenti.

PILI (P.S.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

Definizione di attività agrituristica

Sono considerate agrituristiche, ai fini della presente legge, le attività di ricezione e ospitalità svolte dall'imprenditore agricolo, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività agricola.

Rientrano fra tali attività:

a) la concessione di ospitalità per soggiorno turistico, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori, limitatamente ad un massimo di dieci persone;

b) la somministrazione di pasti e bevande, prevalentemente prodotti o lavorati nell'azienda agricola;

c) la vendita diretta di prodotti agricoli e artigianali, provenienti dall'azienda;

d) l'organizzazione di attività ricreative nell'ambito dell'azienda, ivi comprese le attività di turismo equestre e di pesca sportiva;

e) l'organizzazione di vacanze-lavoro per il tirocinio di addetti ad attività turistico-sportive.

Sono utilizzabili ai fini agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo posta sul fondo, o gli edifici esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso, o edifici esistenti in borghi o centri abitati,

nei quali abbia la propria abitazione un imprenditore agricolo che svolge la sua attività in un fondo sito nel territorio del medesimo Comune o di Comune limitrofo.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento sostitutivo parziale numero 7. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Pili - Montresori - Atzori Villio - Marracini - Pigliaru:

"All'art. 3 i punti a), c) ed e) del secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

a) la concessione di ospitalità per soggiorno turistico, anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, limitatamente ad un massimo di sei camere e dieci persone per l'ospitalità in immobili ed un massimo di cinque piazzole e 15 persone per la sosta di campeggiatori;

c) la vendita diretta di prodotti agricoli e artigianali, provenienti dall'azienda anche in forma associata;

e) l'organizzazione di vacanze-lavoro per il tirocinio di addetti ad attività agrituristiche e turistico-sportive". (7)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pili per illustrare questo emendamento.

PILI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretaria*:

Art. 4

Obblighi dell'operatore agrituristico

Agli operatori iscritti all'albo il Comune rilascia un certificato di operatore agrituristico, indicante l'oggetto dell'attività praticabile dall'operatore ed i limiti e modi di esercizio della stessa.

L'operatore iscritto all'albo ha l'obbligo:

a) di esporre al pubblico il certificato di cui al comma precedente;

b) di esercitare le attività consentite, nei limiti e modi indicati nel certificato stesso;

c) di dichiarare annualmente in quale periodo dell'anno, comunque non inferiore a 60 giorni, si impegna a praticare l'offerta agrituristica e quali tariffe intende applicare nell'anno in corso.

PRESIDENTE. All'articolo 4 è stato presentato l'emendamento sostitutivo parziale numero 8. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Pili - Atzori V. - Montresori - Marracini - Pigliaru:

"Art. 4 - Nel primo comma le parole: 'agli operatori iscritti all'albo' sono sostituite dalle seguenti: 'agli operatori autorizzati ai sensi della presente legge'.

Nel secondo comma, le parole: 'l'operatore iscritto all'albo' sono sostituite da: 'l'operatore agrituristico'.

Nel secondo comma, punto c) le parole '60 giorni' sono sostituite da '90 giorni' ". (8)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pili per illustrare questo emendamento.

PILI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, *Segretaria*:

Art. 5

Conservazione della destinazione agricola

Lo svolgimento dell'attività indicata nel certificato di operatore agrituristico non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SERRA.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, *Segretaria*:

Art. 6

Cancellazione dall'albo

Qualora si accerti che l'operatore agrituristico è venuto meno agli obblighi di cui all'articolo 4, ovvero che ha perduto i requisiti richiesti per l'iscrizione, il Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato ne dispone la cancellazione dall'albo.

Del provvedimento è data immediata comunicazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e all'interessato.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento sostitutivo totale numero 9. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Pili - Atzori Villio - Montresori - Marracini - Pigliaru:

"L'art. 6 è sostituito dal seguente:

Revoca dell'autorizzazione

Qualora si accerti che l'operatore agrituristico sia venuto meno agli obblighi di cui all'articolo 4, ovvero abbia perduto i requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 1, ovvero sia stato cancellato dallo stesso elenco, il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.

Del provvedimento è data immediata comunicazione all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ed all'interessato.

L'interessato, entro trenta giorni dalla comunicazione, può presentare ricorso all'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale". (9)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pili per illustrare l'emendamento.

PILI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della

Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6 bis.

MOI, Segretaria:

Art. 6 bis

Revisione dell'albo

Il Comune ogni tre anni provvede alla revisione degli iscritti all'albo degli operatori agrituristici per verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge.

Avverso l'eventuale cancellazione d'ufficio l'operatore può, entro 30 giorni, presentare ricorso all'Assessorato dell'agricoltura.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento sostitutivo totale numero 10. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Pili - Atzori Villio - Montresori - Marracini - Pigliaru:

"L'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:

Revisione dell'elenco regionale

La Regione, secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 1, ogni tre anni provvede alla revisione degli iscritti all'elenco degli operatori agrituristici per verificare il possesso dei requisiti previsti.

Avverso l'eventuale cancellazione d'ufficio

IX LEGISLATURA

LXXIII SEDUTA

23 OTTOBRE 1985

l'operatore può, entro 30 giorni, presentare ricorso all'Assessore all'agricoltura e riforma agro-pastorale". (10)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pili, per illustrare l'emendamento.

PILI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, *Segretaria*:

Art. 7

Rinvio alla normativa vigente

Per l'esercizio dell'attività agrituristica sono fatte salve le vigenti norme statali e regionali in materia edilizia, igienico-sanitaria, turistica e commerciale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 11. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento soppressivo totale Pili - Atzori Villio - Montresori - Marracini - Pigliaru:

"L'articolo 7 è soppresso". (11)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Pili.

PILI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento soppressivo totale numero 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO II

INCENTIVI PER L'ATTIVITA' AGRITURISTICA

Art. 8

Contributi in conto capitale

A favore degli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono praticare l'attività agrituristica nelle zone delimitate ai sensi del successivo articolo e sono in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, può essere concesso un contributo in conto capitale, nella misura del 30 per cento della spesa ammesa, per i seguenti scopi:

a) il restauro, il risanamento e la ristrutturazione dei locali da destinare all'attività agrituristica e la realizzazione di posti di ristoro e di strutture per le attività ricreative, ivi compresi i recinti e le scuderie per le attività di turismo equestre;

b) la realizzazione, limitatamente agli edifici esistenti, di servizi igienici e di opere relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento delle acque luride, all'adduzione e distribuzione dell'energia elettrica, ai collegamenti telefonici, alle strade poderali di accesso agli immobili da destinare all'attività agrituristica;

c) l'arredamento delle stanze da letto, delle cucine e dei posti di ristoro;

d) la sistemazione obbligatoria di cartelli e indicatori stradali.

La misura del contributo in conto capitale è elevata al 50 per cento della spesa ammessa in favore dei soci di cooperative agricole, a condizione che vivano stabilmente nelle abitazioni di cui si chiede il miglioramento ai fini agrituristici.

Gli acquisti e le spese ammissibili a contributo non possono eccedere quanto occorrente per la realizzazione di dieci posti-letto e devono rispettare le caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici esistenti e le caratteristiche ambientali delle zone interessate.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento aggiuntivo numero 12. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Pili - Atzori Villio - Montresori - Marracini - Pigliaru:

"Art. 8 - Dopo il punto d) è aggiunto il seguente punto e):

e) l'allestimento di aree e servizi per piazzole di sosta nei limiti di cui all'articolo 3". (12)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pili per illustrare l'emendamento.

PILI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricol-*

tura e riforma agro-pastorale. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto ora in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, *Segretaria*:

Art. 9

Delimitazione delle zone di applicazione degli incentivi

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura di concerto con l'Assessore del turismo, sentita la competente Commissione consiliare, sono annualmente delimitate le zone nelle quali si applicano le provvidenze di cui agli articoli 8 e 11.

Tali zone, coincidenti preferibilmente con interi comprensori o comunità montane, sono prescelte sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

a) presenza di attività agrituristiche già avviate;

b) possibilità di realizzare progetti-pilota per iniziative aziendali e interaziendali a carattere sperimentale, ai sensi dell'articolo 15;

c) presenza di tipologie di insediamento rurale particolarmente idonee a favorire la nascita e lo sviluppo di attività agrituristiche.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, Segretaria:

Art. 10

Procedure per la concessione

Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 8 si applicano le norme vigenti in materia di contributi per le opere di miglioramento fondiario, ivi comprese quelle concernenti la concessione delle anticipazioni e l'accreditamento dei fondi agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, Segretaria:

Art. 11

Mutui agrituristici

Ai beneficiari dei contributi di cui all'articolo 8 sono concessi altresì mutui a tasso agevolato per la parte della spesa ammessa non coperta dal contributo.

A tal fine è costituito il "Fondo regionale per i mutui agrituristici", con una dotazione di lire 450.000.000; il Fondo è disciplinato dalle norme di cui all'articolo 58 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

I mutui, aventi la durata massima di dodici anni, saranno regolati dalle norme contenute nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, e saranno concessi al tasso applicato ai mutui di miglioramento fondiario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, Segretaria:

Art. 12

Vincolo di destinazione
e restituzione dei contributi

I locali, gli impianti e le attrezzature realizzati con il concorso finanziario regionale ai sensi della presente legge non possono essere distolti dall'utilizzazione agrituristica per almeno dieci anni dalla data di erogazione dell'ultima rata di contributo.

La violazione della norma di cui al comma precedente comporta la restituzione dei contributi percepiti dal beneficiario.

Il provvedimento di cancellazione dall'albo, di cui all'articolo 6, comporta ugualmente l'obbligo di restituzione dei contributi percepiti ai sensi della presente legge, qualora sia disposto prima che siano trascorsi dieci anni dalla loro erogazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOI, Segretaria:

Art. 13

Divieto di cumulo

I contributi dalla presente legge non sono in alcun caso cumulabili con altri contributi, afferenti agli immobili ad uso agrituristico, con-

cessi dalla Regione, dallo Stato o da altri enti pubblici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MOI, *Segretaria*:

Art. 14

Attività di studio e di ricerca e
formazione professionale

La Regione, in collaborazione con l'Università, le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, promuove attività di studio e di ricerca sull'agriturismo e cura, mediante opportune iniziative, la formazione professionale degli operatori agrituristici.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento aggiuntivo numero 13. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

*Emendamento aggiuntivo Pili - Atzori
Villio - Montresori - Marracini - Pigliaru:*

"Art. 14 - Dopo la parola 'Regione' sono aggiunte le seguenti: 'anche attraverso i propri enti strumentali e' ". (13)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pili per illustrare l'emendamento.

PILI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricol-*

tura e riforma agro-pastorale. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MOI, *Segretaria*:

Art. 15

Promozione dell'agriturismo

La Regione incentiva e coordina, in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, anche attraverso idonee forme di pubblicità e propaganda, la formazione dell'offerta agriturstica regionale; sostiene la realizzazione di progetti-pilota per iniziative aziendali e interaziendali a carattere sperimentale, con particolare attenzione per le zone interne e per le aree prive di insediamenti industriali, favorisce la diffusione della conoscenza dell'agriturismo nelle scuole e nel mondo del lavoro; organizza convegni e cura la pubblicazione di materiale divulgativo; provvede ad una pubblicazione regionale nella quale vengono indicate nominativamente le iniziative agrituristiche in atto con le relative caratteristiche nonché le tariffe praticate nel periodo in corso.

Gli enti locali e gli altri enti pubblici promuovono l'informazione sulle attività agrituristiche nel territorio, al fine di diffondere tra gli imprenditori agricoli la conoscenza della problematica agriturstica.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura, sentita la competente Commissione consiliare, approva un program-

ma pluriennale di promozione dell'agriturismo, contenente l'indicazione delle iniziative da attuare o da incentivare e la ripartizione del relativo stanziamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MOI, Segretaria:

Art. 16

Soppressione del Fondo regionale per la riforma delle strutture fondiarie

Il Fondo regionale per la riforma delle strutture fondiarie, istituito con la legge regionale 2 maggio 1972, n. 6, è soppresso.

Le disponibilità relative saranno utilizzate:

a) quanto a lire 450.000.000, per la costituzione del Fondo di cui al precedente articolo 11;

b) quanto a lire 450.000.000, per costituire la competenza del capitolo 06229-01;

c) quanto a lire 100.000.000, per costituire la competenza del capitolo 06229-03.

Le ulteriori disponibilità esistenti nel Fondo soppresso saranno versate anch'esse, dopo la definizione delle pratiche in corso di istruttoria, nel Fondo istituito ai sensi dell'articolo 11.

La legge regionale 2 maggio 1972, n. 6, è abrogata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MOI, Segretaria:

Art. 17

Norma finanziaria

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985 è istituito il seguente capitolo:

Capitolo 51717 - Restituzione da parte del Banco di Sardegna delle disponibilità del Fondo regionale per la riforma delle strutture fondiarie, di cui alla legge regionale 2 maggio 1972, n. 6 (art. 16 della presente legge)

lire 1.000.000.000

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985 sono istituiti i seguenti capitoli, con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

Capitolo 06229-01 - (Di nuova istituzione)
- Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 - Sett. 10 - Contributi in conto capitale per la realizzazione di opere agrituristiche (art. 8 della presente legge)

lire 450.000.000

Capitolo 06229-02 - (Di nuova istituzione)
- Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 - Sett. 10 - Somma da versare al Fondo regionale per la concessione di mutui agriturstici (art. 11 della presente legge)

lire 450.000.000

Capitolo 06229-03 - (Di nuova istituzione)
- Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 5 - Sett. 10 - Spese per l'attuazione di programmi di promozione dell'agriturismo (art. 15 della presente legge)

lire 100.000.000

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento sostitutivo totale numero 2. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Pili - Atzori Villio - Mura - Planetta:

“L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

Norma finanziaria

Nello stato di previsione dell'entrata del

bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985 è istituito il seguente capitolo:

Capitolo 43703 - Versamento da parte del Banco di Sardegna delle disponibilità del fondo regionale per la riforma delle strutture fondiarie, di cui alla legge regionale 2 maggio 1972, n. 6 (art. 16 della presente legge)

lire 1.000.000.000

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985 sono istituiti i seguenti capitoli, con gli stanziamenti sotto indicati:

Capitolo 06229-03 - Contributi in conto capitale per la realizzazione di opere agrituristiche (art. 8 della presente legge)

lire 450.000.000

Capitolo 06229-04 - Somma da versare al fondo regionale per la concessione di mutui agrituristici (art. 11 della presente legge)

lire 450.000.000

Capitolo 06229-05 - Spese per l'attuazione di programmi di promozione dell'agriturismo (artt. 14 e 15 della presente legge)

lire 100.000.000

Alle spese per l'attuazione della presente legge per gli anni successivi al 1985, valutate in lire 1.000.000.000 annue, che graveranno sui capitoli dei bilanci della Regione corrispondenti ai sopraindicati capitoli, si farà fronte con l'utilizzo della quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, derivante dal suo naturale incremento". (2)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pili per illustrare l'emendamento.

PILI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare, metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà a fine mattinata.

Discussione del disegno di legge: "Delega alle Province, ai Comuni ed agli Enti locali in materia di autorizzazione alla circolazione dei trasporti eccezionali di cui alla legge 10 febbraio 1982, numero 38". (63)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Delega alle Province, ai Comuni ed agli Enti locali in materia di autorizzazione alla circolazione dei trasporti eccezionali di cui alla legge 10 febbraio 1982, numero 38", relatore l'onorevole Serri.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Serri, relatore.

SERRI (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO

Delega alle province ed ai comuni in materia di autorizzazione alla circolazione e ai trasporti eccezionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

Le funzioni amministrative di cui al comma quinto dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, concernenti le autorizzazioni per la circolazione di trasporti e veicoli eccezionali sono delegate:

a) al comune nel cui territorio si svolge integralmente la circolazione del trasporto o del veicolo eccezionale.

Qualora la circolazione riguardi due comuni contigui è competente il comune di pertinenza;

b) alla provincia competente territorialmente nel luogo di inizio di circolazione quando questa interessi più di due comuni o più province.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

Il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge ha luogo con l'osservanza del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, così come modificato con legge 10 febbraio 1982, n. 38 e delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali previsti ai commi decimo ed undicesimo dell'articolo 1 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 38, nonché delle eventuali successive modificazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

Gli enti competenti: rilasciano l'autorizzazione, previa intesa con gli enti proprietari della rete viaria interessata e ne inviano copia all'Assessorato dei lavori pubblici entro trenta giorni dal rilascio; provvedono alla riscossione dell'indennizzo previsto dai decreti ministeriali di cui al precedente articolo e alla eventuale ripartizione dello stesso fra gli enti proprietari.

Fatta salva la quota di pertinenza dell'ANAS, le quote di indennizzo soggetto a valutazione convenzionale di spettanza dell'Amministrazione regionale è così ripartita:

— per il 50 per cento in parti uguali tra le Amministrazioni provinciali interessate;

— per il restante 50 per cento in parti uguali tra le Amministrazioni comunali e gli altri enti locali interessati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretaria*:

Art. 4

La Giunta regionale può impartire direttive per l'espletamento delle funzioni amministrative delegate.

In caso di inadempimento delle funzioni attribuite da parte degli enti competenti la Giunta si sostituisce nel compimento degli atti.

Contro gli atti degli enti delegati è consenti-

to ricorso alla Giunta regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, *Segretaria*:

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà a fine seduta.

Discussione della proposta di legge Serra - Piretta - Mereu Orazio - Mereu S. - Chessa - Merella - Moi: "Concessione di un contributo annuale all'associazione 'Lao Silesu' per l'organizzazione del 'Premio Iglesias' ". (111)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: "Concessione di un contributo annuale all'Associazione 'Lao Silesu' per l'organizzazione del 'Premio Iglesias'", relatore l'onorevole Atzeni Dante.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Dante Atzeni, relatore.

ATZENI (D.C.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della

Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO

Concessione di un contributo annuale all'Associazione "Lao Silesu" per l'organizzazione del "Premio Iglesias".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

In considerazione dell'alto prestigio e della rilevanza raggiunti in campo nazionale ed internazionale dal "Premio Iglesias", nonché dalla particolare importanza che esso ha nello sviluppo culturale e sociale della Sardegna, la Regione è autorizzata a concedere all'associazione culturale "Lao Silesu" con sede in Iglesias, per l'organizzazione del Premio medesimo, un contributo annuo di lire 50.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

Il contributo di cui all'articolo precedente viene corrisposto con decreto del Presidente del Consiglio regionale, sentito il Consiglio di Presidenza, dietro presentazione, alla Presidenza del Consiglio regionale, del relativo programma annuale da parte del Comitato organizzatore del "Premio Iglesias".

L'erogazione è altresì subordinata alla presentazione alla Presidenza del Consiglio regionale del rendiconto delle spese effettuate a valere sul contributo assegnato nell'anno precedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

Nello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta regionale il capitolo 01001 "Spese per il Consiglio regionale" del bilancio della Regione per l'anno 1985, è incrementato di lire 50.000.000.

A favore del suddetto capitolo è stornata la corrispondente somma di lire 50.000.000 dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio ed è, in corrispondenza, ridotta la riserva prevista nel punto 1 della tabella a allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1985.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al sopracitato capitolo 01001 del bilancio della Regione per il 1985 ed ai

corrispondenti capitoli del bilancio della Regione per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà a fine seduta.

Discussione del disegno di legge: "Norme per l'amministrazione, la gestione e l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna". (36)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Norme per l'amministrazione, la gestione e l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna", relatore l'onorevole Velio Ortu.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Velio Ortu, relatore.

ORTU VELIO (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretaria:

Art. 1

Finalità

La presente legge disciplina l'amministrazione, la gestione e l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, in base alle norme di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 745, e del decreto del Presi-

dente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 261.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

Natura giuridica e sede dell'Istituto

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, con sede in Sassari, è ente sanitario dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

La Regione sarda si avvale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per la ricerca tecnico-scientifica e per l'erogazione di servizi di sanità pubblica veterinaria, nell'ambito degli indirizzi di politica sanitaria della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

Compiti dell'Istituto

L'Istituto zooprofilattico sperimentale svolge i seguenti compiti:

a) la ricerca sperimentale sulla eziologia e patogenesi delle malattie infettive, infestive e diffuse degli animali;

b) il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi;

c) il servizio di laboratorio per gli esami e

le analisi di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 238, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, e di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399;

d) la propaganda, la consulenza e l'assistenza degli allevatori per la bonifica zoosanitaria degli allevamenti e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali attuati nell'ambito dei servizi di assistenza zootecnica;

e) la formazione, anche presso istituti e laboratori di paesi esteri, di personale specializzato per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge o per le attività zooprofilattiche degli enti territoriali, nonché per le attività che attengono ai piani agricolo-zootecnici;

f) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti esteri del settore veterinario previo opportune intese con il Ministero della sanità e con la Regione.

L'Istituto zooprofilattico opera nell'ambito dei piani nazionali per le profilassi delle epizootie nonché nell'ambito dei piani di risanamento, miglioramento e d'incremento della zootecnia disposti dalla Regione Sarda.

L'Istituto provvede, inoltre, ad ogni altra funzione ad esso demandata dalla Regione nel campo della sanità pubblica veterinaria.

L'Istituto zooprofilattico, in esecuzione di accordi internazionali nel settore veterinario fra l'Italia ed i paesi esteri, può prestare l'assistenza tecnica del proprio personale.

L'Istituto zooprofilattico opera, anche ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 8 luglio 1985, n. 15, in stretto rapporto tecnico-funzionale con i servizi veterinari dell'Amministrazione regionale e delle Unità sanitarie locali, i Comuni, le Province e gli altri enti territoriali della Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretaria*:

Art. 4

Organizzazione dell'Istituto

L'Istituto zooprofilattico sperimentale è articolato in Sezioni provinciali zooprofilattiche con sede in Cagliari, Nuoro ed Oristano.

All'istituzione di nuove Sezioni provinciali od alla eventuale soppressione di quelle esistenti si provvede con apposita legge regionale, sentito il Comitato tecnico scientifico di cui al successivo articolo 21.

L'Istituto zooprofilattico è organizzato in laboratori il cui numero e le cui attribuzioni sono stabiliti con regolamento dell'Istituto, anche mediante opportune intese con gli enti locali o con enti sanitari che gestiscono analoghe strutture, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 745.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, *Segretaria*:

Art. 5

Produzione

L'Istituto zooprofilattico, con le prescritte autorizzazioni del Ministero della sanità, provvede alla produzione di sieri, vaccini, virus, anatossine, tossine diagnostiche e antigeni.

Può inoltre produrre, oltre ai vaccini stabulogeni, ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili degli animali, con particolare riguardo a quelle localmente più diffuse.

Restano salve le disposizioni previste negli ultimi quattro commi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1975, n. 745.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Montresori. Ne ha facoltà.

MONTRESORI (D.C.). Signor Presidente, per chiederle cinque minuti di sospensione, al fine di consentire ai gruppi una breve consultazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 24, viene ripresa alle ore 11 e 37).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 5, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, *Segretaria*:

Art. 6

Organi dell'Istituto

Sono organi dell'Istituto zooprofilattico:

- 1) il Consiglio di amministrazione;
- 2) il Presidente;
- 3) la Giunta esecutiva;
- 4) il Collegio sindacale;
- 5) il Comitato tecnico-scientifico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, *Segretaria*:

Art. 7

Consiglio di amministrazione,
composizione e nomina

Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri eletti dal Consiglio regionale con schede limitate a sei nomi; risulteranno eletti i nove candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti.

Partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il Direttore.

Il Segretario amministrativo dell'Istituto svolge le funzioni di segretario.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente a maggioranza e con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce, oltre che su convocazione del Presidente, su richiesta di oltre un terzo dei suoi componenti, o su iniziativa del Presidente della Giunta regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, Segretaria:

Art. 8

Ineleggibilità

Sono ineleggibili nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale:

- i Consiglieri regionali;
- coloro che hanno rapporti commerciali con l'Istituto;

- coloro che abbiano lite pendente con l'Istituto, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di esso, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del Codice Civile, ovvero si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo;

- coloro che non sono in possesso della cittadinanza italiana, dei diritti civili e non sono iscritti alle liste elettorali;

- coloro che abbiano una dipendenza economica dall'Istituto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, Segretaria:

Art. 9

Cessazione dal Consiglio di amministrazione

La qualità di componente il Consiglio di amministrazione viene a cessare:

- a) per scioglimento del Consiglio;
- b) per scadenza del mandato;
- c) per dimissioni volontarie;
- d) per morte.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, Segretaria:

Art. 10

Decadenza dal Consiglio di Amministrazione

Il componente il Consiglio di Amministra-

zione decade dalla carica nei seguenti casi:

a) per il sopravvenire di uno dei casi previsti dall'articolo 8;

b) per assenza senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

La causa di decadenza è contestata dal Presidente della Giunta regionale all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per controdedurre; trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale decide definitivamente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, Segretaria:

Art. 11

Dimissioni.

Le dimissioni devono essere date per iscritto e gli organi che hanno proceduto alla nomina devono prenderne atto nella prima seduta utile successiva alla data di presentazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, Segretaria:

Art. 12

Sostituzione

In caso di cessazione o di decadenza dei componenti il Consiglio di amministrazione, si procede alle sostituzioni con le modali-

tà previste dal precedente articolo 7.

I nuovi nominati restano in carica per il tempo residuo che rimaneva da compiere dai predecessori.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOI, Segretaria:

Art. 13

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione delibera:

a) lo Statuto dell'Istituto e le sue modificazioni;

b) la nomina della Giunta esecutiva;

c) la nomina del Presidente e del Vice Presidente;

d) il programma annuale di attività dell'Istituto nel rispetto dei piani predisposti, per la parte di loro competenza, dalla Regione e dallo Stato;

e) il bilancio di previsione, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo;

f) il conferimento del servizio di tesoreria ed ogni altro provvedimento attinente a detto servizio;

g) il regolamento organico del personale;

h) ogni altro provvedimento attinente a materia riservata al Consiglio di amministrazione dalle leggi e dallo Statuto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MOI, Segretaria:

Art. 14

Scioglimento
del Consiglio di amministrazione

Per accertate e gravi irregolarità, per inosservanza delle prescrizioni regionali, o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'Istituto, il Presidente della Giunta regionale può sciogliere con proprio decreto il Consiglio d'amministrazione.

Con lo stesso decreto di scioglimento viene nominato un Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'istituto.

Il Consiglio d'amministrazione sciolto deve essere ricostituito entro sei mesi dalla data del decreto di scioglimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MOI, Segretaria:

Art. 15

Il Presidente

Il Consiglio di amministrazione, nella prima seduta, elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto.

Qualora per dimissioni, decadenza o morte, si debba procedere al rinnovo anticipato della Presidenza, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del quinquennio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MOI, Segretaria:

Art. 16

Compiti del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva.

Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio; firma gli atti che comportano impegni per l'Istituto.

Esercita tutte le altre attribuzioni devolute gli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti; formula, sentita la Giunta esecutiva, l'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione ed inserisce gli argomenti la cui discussione sia proposta da singoli Consiglieri.

Lo Statuto dell'Istituto indica quali provvedimenti d'urgenza, nelle materie di competenza del Consiglio di amministrazione necessari per garantire il funzionamento dell'Istituto, possono essere adottati dal Presidente, fatta salva la ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MOI, Segretaria:

Art. 17

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MOI, *Segretaria*:

Art. 18

La Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da un altro membro nominato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta, nel proprio seno.

La Giunta esecutiva dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione e svolge i compiti ad essa demandati dallo Statuto dell'Istituto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MOI, *Segretaria*:

Art. 19

Composizione, nomina
e funzioni del Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è composto da un Presidente, scelto tra gli iscritti all'Albo ufficiale dei revisori dei conti, da due componenti effettivi e da due supplenti, nominati dal Presidente della Giunta regionale.

Il Collegio sindacale svolge le funzioni di vigilanza sulla gestione economica e finanziaria dell'Istituto, esamina i bilanci, predispone le opportune relazioni, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua verifiche di cassa trimestrali sui risultati del-

l'attività di vigilanza; il Collegio sindacale riferisce, oltre che al Consiglio di amministrazione, anche agli organi regionali di controllo.

I membri del Collegio sindacale partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio sindacale dura in carica cinque anni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MOI, *Segretaria*:

Art. 20

Ineleggibilità

Non possono essere nominati membri del Collegio sindacale:

a) coloro che siano ineleggibili a componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

b) coloro che hanno ascendenti o discendenti, ovvero parenti od affini fino al quarto grado che coprano, nell'Istituto, l'ufficio di Presidente o di componente il Consiglio di amministrazione od il posto di direttore;

c) coloro che hanno rapporti commerciali o professionali con l'Istituto;

d) i componenti del Consiglio di amministrazione ed i dipendenti dell'Istituto;

e) coloro che abbiano lite pendente con l'Istituto, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di esso, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del Codice Civile, ovvero si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Il sopravvenire di uno dei casi di cui al comma precedente successivamente alla nomina, comporta la decadenza dalla carica di Sindaco. In tal caso si applica l'ultimo comma dell'arti-

colo 10 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MOI, *Segretaria*:

Art. 21

Composizione e nomina del Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è composto:

— dal Direttore dell'Istituto, che lo presiede;

— da tre Docenti universitari esperti, rispettivamente, in malattie infettive, microbiologia, tecniche di allevamento ed alimentazione degli animali domestici, nominati dall'Assessore regionale all'igiene e sanità;

— da quattro tecnici laureati dipendenti dell'Istituto, nominati dal Consiglio di amministrazione, dei quali due in servizio presso la sede di Sassari, uno in servizio presso la sezione provinciale di Cagliari, uno in servizio presso la sezione provinciale di Nuoro ed uno in servizio presso la sezione provinciale di Oristano;

— un impiegato appartenente al ruolo unico dei dipendenti dell'Amministrazione regionale con la qualifica di esperto in materia veterinaria, nominato dall'Assessore regionale all'igiene e sanità;

— da due responsabili del Servizio veterinario delle Unità sanitarie locali nominati dall'Assessore regionale all'igiene e sanità.

Il Comitato tecnico-scientifico è organo consultivo dell'Istituto. Dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Comitato tecnico si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qualvolta il Con-

siglio di amministrazione lo richiede.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MOI, *Segretaria*:

Art. 22

Compiti del Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico formula proposte ed esprime pareri:

— sui programmi di ricerca sperimentale, sulla etiologia e patogenesi delle malattie infettive, infestive e diffusive degli animali;

— sui programmi di acquisto di attrezzature che rivestano particolare importanza diagnostica e scientifica;

— in ordine alle attività di propaganda, consulenza ed assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;

— sulla istituzione, soppressione e modificazione di settori, laboratori e reparti;

— in ordine alle attività di formazione, anche presso istituti e laboratori di paesi esteri, di personale specializzato;

— in ordine alla cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche stranieri;

— in ordine alle iniziative ed ai programmi per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture scientifiche, tecniche ed operative dell'Istituto.

Il Comitato tecnico-scientifico si pronuncia, inoltre, su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio di amministrazione o dalla Giunta esecutiva.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MOI, Segretaria:

Art. 23

Indennità

Al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti il Consiglio di amministrazione, al Presidente ed ai componenti il Collegio sindacale competono, per l'esercizio delle funzioni e per la partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, le indennità stabilite dalle vigenti norme per i componenti i Consigli di amministrazione e i Collegi sindacali degli Enti regionali appartenenti al primo gruppo.

Ai componenti il Comitato tecnico-scientifico, che non siano dipendenti dell'Istituto, competono le stesse indennità previste per i componenti il Consiglio di amministrazione.

Ai componenti la Giunta esecutiva diversi dal Presidente compete anche una indennità pari al 50 per cento di quella prevista per il Presidente medesimo.

Le indennità di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con quelle percepite quali titolari di cariche elettive presso enti pubblici e qualora queste siano inferiori è dovuta la corresponsione della sola differenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

MOI, Segretaria:

Art. 24

Patrimonio

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni in proprietà al momento dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 1970, n. 503, e da quelli che pervengono all'Istituto per donazione o per altro titolo.

In caso di cessazione dell'Istituto, il patrimonio viene trasferito alla Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MOI, Segretaria:

Art. 25

Finanziamento dell'Istituto

L'Istituto provvede alle sue attività:

a) con quote attribuite alla Regione dal bilancio statale;

b) con gli eventuali contributi della Regione stessa;

c) con il contributo degli altri enti pubblici e privati comunque interessati all'incremento, al miglioramento ed alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;

d) con i redditi del proprio patrimonio;

e) con i proventi diversi stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale;

f) con gli utili derivanti dalle attività di produzione di cui all'articolo 5;

g) con ogni altra entrata legittimamente percepita dall'Istituto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

MOI, *Segretaria*:

Art. 26

Controllo

Il controllo sugli atti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale è esercitato dalla Giunta regionale.

Sono sottoposte al controllo anche di merito, le deliberazioni concernenti lo Statuto, i programmi annuali e pluriennali di attività, il regolamento organico del personale e la relativa pianta organica, i regolamenti di amministrazione, di contabilità e di economato, i regolamenti sui servizi generali e sanitari, il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo, l'alienazione e l'acquisto di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito e di azioni, l'accettazione di donazioni, eredità e legati, i contratti e le altre trasformazioni e riduzioni del patrimonio di importo superiore a lire 100.000.000, emissioni di prestiti e obbligazioni, assunzioni di mutui e prestiti, titoli attivi e passivi e transazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 27.

MOI, *Segretaria*:

Art. 27

Procedimento di controllo

Le deliberazioni indicate all'articolo 26, secondo comma, divengono esecutive qualora entro trenta giorni dal loro ricevimento non ne venga pronunciato dalla Giunta l'annullamento per vizi di legittimità ovvero la non approvazione per motivi di merito.

Il termine è elevato a quaranta giorni per i bilanci, i regolamenti e i programmi.

Per una sola volta possono essere richieste all'Ente o essere assunti direttamente elementi istruttori: in tal caso rimangono sospesi i termini di cui al primo e secondo comma e le pronunce della Giunta sono adottate entro venti giorni dal ricevimento degli elementi integrativi o delle controdeduzioni richiesti all'Ente ovvero entro venti giorni dalla data del provvedimento con il quale la Giunta ha disposto l'assunzione diretta degli elementi istruttori.

Il controllo di merito è teso ad assicurare la coerenza delle delibere dell'Istituto ai programmi e agli indirizzi della Giunta e del Consiglio regionale.

Le deliberazioni soggette al solo controllo di legittimità devono essere trasmesse alla Giunta entro dieci giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza.

Le predette deliberazioni divengono esecutive qualora non ne venga pronunciato l'annullamento per vizi di legittimità entro venti giorni dalla data di ricevimento ovvero non vengano richiesti elementi istruttori. In tale ultimo caso si adotta il procedimento di cui al precedente terzo comma.

Per quanto concerne l'approvazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del conto consuntivo, è confermata la procedura di cui all'articolo 34 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 28.

MOI, *Segretaria*:

Art. 28

Direttore

Per quanto concerne la direzione dell'Isti-

tuto valgono le disposizioni previste dall'articolo 13 della legge 23 giugno 1970, n. 503.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

MOI, Segretaria:

Art. 29

Personale

Il rapporto di lavoro del personale è disciplinato in base alla legge 7 marzo 1985, n. 97.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

MOI, Segretaria:

Art. 30

Qualifica e modalità di assunzione
del personale laureato
dei ruoli tecnici

Nelle more dell'attuazione delle disposizioni della legge 7 marzo 1985, n. 97, il personale laureato dei ruoli tecnici dell'Istituto è inquadrato nelle qualifiche previste dal primo comma dell'articolo 14 della legge 23 giugno 1970, n. 503, e l'assunzione del personale stesso è effettuata in base alle disposizioni di cui al secondo e terzo comma del predetto articolo 14.

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di assistente, nominata dal Consiglio di

amministrazione dell'Istituto, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed è composta da un impiegato appartenente al ruolo unico dei dipendenti dell'Amministrazione regionale con la qualifica di esperto in materia veterinaria ovvero da un veterinario del servizio sanitario nazionale con almeno dodici anni di servizio; dal direttore dell'Istituto; da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria ovvero in microbiologia.

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore, nominata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed è composta da un impiegato appartenente al ruolo unico dei dipendenti dell'Amministrazione regionale con la qualifica di esperto in materia veterinaria ovvero da un veterinario del servizio sanitario nazionale con almeno quindici anni di servizio, da un direttore di istituto zooprofilattico sperimentale in servizio di ruolo o in quiescenza, da un professore universitario — di ruolo o fuori ruolo — in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria o in microbiologia.

Le funzioni di Segretariato delle commissioni di concorso sono esercitate da un funzionario regionale, esperto in materia amministrativa, nominato dall'Assessore regionale all'igiene e sanità.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Pubusa, Serri, Meloni:

“Art. 30 - Nel primo comma è aggiunta la seguente frase:

“In sede di prima applicazione, per una volta soltanto, in favore di coloro che all'entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto attività presso l'Istituto per almeno 2 anni in qualità di borsisti, è riservato il 30 per cento dei posti messi a concorso con arrotondamento

all'unità superiore. I posti non utilizzati con la riserva sono assegnati agli idonei secondo l'ordine di graduatoria". (1)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa.

PUBUSA (P.C.I.). Si da per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

PES (P.C.I.), *Assessore della sanità*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo numero 30. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

MOI, *Segretaria*:

Art. 31

Nomina del primo Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico deve essere nominato entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

MOI, *Segretaria*:

Art. 32

Statuto

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto provvede alla revisione dello Statuto uniformandolo alle disposizioni che precedono, tenuto conto delle particolari esigenze locali.

Lo Statuto dovrà prevedere modalità di consultazione o partecipazione delle categorie interessate alle attività dell'Istituto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Approvazione della proposta di legge n. 26 del disegno di legge n. 63, della proposta di legge n. 111, e del disegno di legge n. 36.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto con unica chiamata sulla proposta di legge numero 26, sul disegno di legge numero 63, sulla proposta di legge numero 111 e sul disegno di legge numero 36.

Risultato della votazione sulla proposta di legge numero 26.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge numero 26:

presenti	60
votanti	60
maggioranza	31
favorevoli	53
contrari	7

(Il Consiglio approva).

**Risultato della votazione sul disegno di legge
numero 63.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge numero 63:

presenti	60
votanti	60
maggioranza	31
favorevoli	49
contrari	11

(Il Consiglio approva).

**Risultato della votazione sulla proposta di legge
numero 111.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge numero 111:

presenti	60
votanti	59
astenuti	1
maggioranza	30
favorevoli	48
contrari	11

(Il Consiglio approva).

**Risultato della votazione sul disegno di legge
numero 36.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge numero 36:

presenti	60
votanti	60
maggioranza	31
favorevoli	51
contrari	9

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni: Aresti - Asara - Atzeni - Atzori Villio - Baghino - Barra-

nu - Canalis - Carta - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Fadda Paolo - Falchi - Floris (astenuito nella votazione della proposta di legge numero 111) - Ladu Giorgio - Ladu Leonardo - Ladu Salvatore - Lai - Lorelli - Loretto - Manunza - Marracini - Melis - Meloni - Merella - Mereu Salvatorangelo - Moi - Montresori - Morittu - Muledda - Mura - Oggiano - Onnis - Oppi - Ortu Italo - Ortu Velio - Palmas - Pes - Pigliaru - Pili - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Rais - Randazzo - Rojch - Ruggeri - Sanna Carlo - Sciolla - Serra - Serra Pintus - Serri - Tamponi - Tidu - Uras).

Discussione del disegno di legge: "Norme per la liquidazione e per il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede nel territorio della Regione". (89)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Norme per la liquidazione e per il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede nel territorio della Regione", relatore di maggioranza l'onorevole Meloni, di minoranza l'onorevole Tamponi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha domandato di parlare l'onorevole Serra Pintus. Ne ha facoltà.

SERRA PINTUS (D.C.). Signor Presidente, avrei necessità di chiedere una sospensione di 15 minuti al massimo perché il nostro gruppo era convinto che questa discussione sarebbe iniziata nel pomeriggio, poiché invece si intende continuare in mattinata, avanziamo appunto la richiesta di una breve sospensione, che spero venga accolta.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, la richiesta è accolta. Suspendo la seduta per 15 minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 13, viene ripresa alle ore 12 e 41).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare

l'onorevole Fadda Paolo. Ne ha facoltà.

FADDA PAOLO (D.C.). Signor Presidente chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. La verifica del numero legale si può chiedere al momento dell'inizio delle votazioni.

FADDA PAOLO (D.C.). Come Gruppo democristiano non siamo ancora pronti; vista la disponibilità che abbiamo dimostrato stamane nell'approvare velocemente le altre leggi chiediamo ancora dieci minuti, perché stiamo discutendo su un argomento di importanza rilevante, non su una leggina che può essere liquidata in cinque minuti. Non siamo ancora riusciti a

riunirci perché vi è difficoltà a reperire una stanza.

PRESIDENTE. Onorevole Fadda, non possiamo rinviare la seduta di 5 minuti in 5 minuti. Se il Gruppo democristiano intende approfondire la propria posizione la Presidenza propone di rinviare i lavori del Consiglio a questo pomeriggio. Se il Consiglio è d'accordo, i lavori proseguiranno questo pomeriggio alle ore 17.

La seduta è tolta alle ore 12 e 43.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas
